

## CAPITOLO XVI

### IMMERSIONI

Come previsto nell'art. 11 del “Regolamento regionale per la disciplina della navigazione sulle acque del lago d’Orta”:

1. Coloro che praticano **immersioni** sono tenuti a segnalare la propria presenza mediante boa di cui all’art. 6 comma 2 (di detto regolamento), ed essere assistiti da unità di appoggio.

2. È vietato praticare immersioni:

a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;

b) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) nelle aree protette di cui all’art. 2 comma 3;

e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

3. I divieti, di cui al comma 2 (di detto regolamento), non si applicano in caso di soccorso, nell’esercizio dei compiti propri delle Forze dell’Ordine nonché nell’esercizio di attività professionali e di ricerca scientifica debitamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.